



- **Rifiuti.** Regime transitorio per chi già opera sulla base di disposizioni regionali

Centri di raccolta: al via la nuova disciplina con il D.M. 8 aprile 2008

Il D.M. 8 aprile 2008 disciplina i centri di raccolta comunali o intercomunali, intesi come «*aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta*». I rifiuti conferiti in queste aree sono raggruppati per frazioni omogenee «*per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati*». Contrastanti i pareri su questo nuovo provvedimento. Da un lato, infatti, con riferimento agli aspetti autorizzatori, è stata ravvisata una sorta di “sanatoria” sulla situazione previgente (criticata in quanto comporterebbero un arretramento nella tutela dell’ambiente); da lato opposto, altri operatori hanno, invece, ravvisato nel decreto un positivo strumento di semplificazione amministrativa nella gestione dei rifiuti a livello locale. Previsto, infine, uno specifico regime transitorio per i centri di raccolta che già operano sulla base di disposizioni regionali o di enti locali.

- di **Federico Peres**, professore a contratto di Diritto dell’Ambiente - Università di Padova

Già sotto la vigenza del decreto “Ronchi”, la giurisprudenza si era pronunciata sulla disciplina applicabile ai centri di raccolta (noti anche come “isole ecologiche”, “ecopiazze” o “ecocentri”); in particolare, la Corte di Cassazione aveva stabilito che «*si verte in tema di stoccaggio quale fase preliminare alle attività di smaltimento o recupero, e come tale necessitante la prevista autorizzazione*» (Cassazione penale, sez. III, 26 ottobre 2005, n. 45084; conformi le sentenze 21 aprile 2005, n. 26379, 22 febbraio 2007, n. 7285, 11 gennaio 2008, n. 8051). La conclusione restava la stessa anche se i conferi-

menti erano effettuati esclusivamente dai cittadini (Cassazione penale, sez. III, 9 gennaio 2008, n. 12417; conformi le sentenze 15 gennaio 2008, n. 9103, 26 gennaio 2007, n. 10259, 27 giugno 2005, n. 34665; non riconduce l’isola ecologica ad attività di stoccaggio la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 17 febbraio 2004, n. 609, mentre la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 21 aprile 2005, n. 26379, sembra proporre una distinzione tra rifiuti conferiti dai cittadini e dal servizio pubblico) e ciò anche a prescindere dall’esistenza di regolamenti locali (comunali o regionali) in deroga

(Cassazione penale, sez. III, 21 aprile 2005, n. 26379, e 22 febbraio 2007, n. 7285).

La nuova versione dell’art. 183, D.Lgs. n. 152/2006 (riformata dal D.Lgs. n. 4/2008) ha introdotto al comma 1, lettera *cc*) la definizione del **centro di raccolta**, come «*area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento*». La norma demandava la disciplina positiva a un decreto del Ministero dell’Ambiente.



Tabella 1

● **Centro di raccolta nei quali confluiscono rifiuti non pericolosi provenienti solo dalle utenze domestiche**

Ubicazione del centro di raccolta	In aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano (necessità di facilitare l'accesso agli utenti) (paragrafo 1.1).
Requisiti del centro di raccolta	<p>Rispetto dei requisiti posti dalla normativa a tutela della salute dell'uomo, dell'ambiente, e della sicurezza sul lavoro. Inoltre, le operazioni eseguite ivi non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse (paragrafo 2.1).</p> <ul style="list-style-type: none"> • pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti; • recinzione di altezza non inferiore a 2 m; • adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto; • deve essere garantita la manutenzione nel tempo (paragrafo 2.2 punti <i>b, d, e</i>). <p>All'esterno dell'impianto devono essere installati sistemi di illuminazione e cartellonistica, adeguatamente visibile, che evidenzino le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme di comportamento (paragrafo 2.3).</p>
Struttura del centro	<p>Il centro di raccolta deve essere strutturato prevedendo una zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate. Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti (paragrafo 3.1 punto a).</p> <p>Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo o per l'ambiente (paragrafo 3.2).</p>
Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta	<p>I rifiuti conferiti, dopo l'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, individuando le caratteristiche, le diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento (paragrafo 4.1).</p> <p>Il centro deve garantire la presenza di personale qualificato (nella gestione dei rifiuti, della sicurezza e delle procedure in caso di incidenti) e la sorveglianza durante le ore di apertura; (§ 4.3)</p>
Modalità per il deposito dei rifiuti	<p>Deve seguire modalità appropriate e condizioni di sicurezza; salvo le eventuali riduzioni volumetriche, non devono essere modificate le caratteristiche dei materiali in modo tale da comprometterne il recupero (paragrafo 5.1).</p> <p>I contenitori e i serbatoi fissi o mobili devono possedere caratteristiche commisurate al rifiuto conferito e tali da garantire la sicurezza delle operazioni di svuotamento o riempimento (paragrafo 5.4).</p> <p>La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura (paragrafo 5.9).</p> <p>È necessario sia adottare procedure per garantire l'accatasto dei RAEE in sicurezza e senza pregiudicare l'integrità sia rispettare l'Allegato 1 del D.M. n. 185/2007 (paragrafo 5.11).</p> <p>I recipienti impiegati nel centro di raccolta non destinati a essere impiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentirne le nuove utilizzazioni (paragrafo 5.12).</p>



Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta	Nel centro non possono essere disassemblati i rifiuti ingombranti e i RAEE. Questi ultimi non devono subire danni che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero (paragrafo 6.1).
	Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e odori (paragrafo 6.3).
	Il centro di raccolta deve essere disinfettato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti all'esterno degli scarrabili o all'esterno del centro (paragrafo 6.4).
Durata del deposito	Per ciascuna frazione merceologica conferita non deve essere superiore a due mesi (paragrafo 7.1).
	La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore (paragrafo 7.2).

Il D.M. 8 aprile 2008

Il D.M. 8 aprile 2008^[1] ha disciplinato i centri di raccolta comunali o intercomunali, costituiti, ai sensi dell'art. 1, da «*aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta*». I rifiuti conferiti in queste aree sono raggruppati per frazioni omogenee «*per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati*». L'Allegato I, al paragrafo 4.2, specifica puntualmente quali rifiuti possono essere conferiti. L'art. 1 individua le tre categorie di soggetti che, sempre in maniera differenziata, possono conferire rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta:

- utenze domestiche;
- utenze non domestiche;
- «*altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al rito di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche*»^[2].

Se dunque, fino a oggi, la gestione dei centri di raccolta - secondo l'orientamento della Corte di Cassazione - andava autorizzata ai sensi degli artt. 208 e 210, D.Lgs. n. 152/

2006, l'art. 2, comma 1 del D.M. 8 aprile 2008 si limita a stabilire che la sola **realizzazione** dei centri di raccolta è approvata dal «*Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente*». Per la **gestione** è necessaria l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali che, nell'art. 212 del decreto citato, nella categoria «*Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani*», «*costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti*» (art. 212, comma 6 del decreto citato).

È previsto uno specifico regime transitorio per i centri di raccolta che già operano sulla base di disposizioni regionali o di enti locali; in particolare, i gestori sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni del decreto in commento entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali di cui l'art. 2, comma 5^[3]. Diversamente, i centri di raccolta che oggi operano ex artt. 208 e 210 potranno proseguire sino alla scadenza dell'autorizzazione.

Le caratteristiche dei centri di raccolta sono indicate nell'Allegato I; in particolare, l'art. 2, comma 3, detta una disciplina gestionale (meno pervasiva) per i centri costituiti esclusivamente da cassoni scarrabili nei quali sono conferiti rifiuti urbani non pericolosi provenienti dalle utenze domestiche (si veda la tabella 1).

Infine, gli Allegati Ia e Ib contengono, rispettivamente, la «*Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta*» e la «*Scheda rifiuti avviati a recupero/smaltimento dal centro di raccolta*» che ricordano i registri di carico e scarico nei quali è indicato l'indirizzo del centro di raccolta, la tipologia e la quantità dei rifiuti conferiti o avviati allo smaltimento/recupero. Nella prima scheda, destinata a tracciare i rifiuti in ingresso, è altresì indicato se il tipo di utenza che ha conferito è domestica o non domestica^[4]. Si ritiene che le schede non derogino all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico.

L'intervento normativo, con riferimento agli aspetti autorizzatori, agisce, quindi, come una sorta di "sana-

1) «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche» (in Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2008, n. 99).

2) All'interno di questa fattispecie si segnala, in particolare, la gestione dei RAEE.

3) Il Comitato nazionale dell'Albo dei gestori ambientali stabilirà, con propria delibera, «i criteri, le modalità, i termini, per la dimostrazione della idoneità tecnica sulla base delle disposizioni di cui all'allegato 1, nonché della capacità finanziaria». I soggetti gestori di centri di raccolta già iscritti all'albo nella categoria 1 integreranno la propria iscrizione senza il bisogno di prestare ulteriori garanzie finanziarie.

4) Nel secondo caso deve essere annotato anche il nominativo e i dati fiscali del soggetto conferente e la targa del mezzo impiegato.



toria” sulla situazione previgente e, per questa ragione, le nuove disposizioni sono state criticate in quanto comporterebbero un arretramento

nella tutela dell’ambiente e renderebbero un favore a chi, fino a oggi, non ha operato nel rispetto della legge. Altri operatori hanno, invece,

ravvisato nel decreto un positivo strumento di semplificazione amministrativa nella gestione dei rifiuti a livello locale^[5]. ●

Box 1**● IVA e rifiuti: nuovo intervento dell’Agenzia delle Entrate**

a cura di **Luigi Lovecchio**, *dottore commercialista*

La cessione dei rifiuti consegnati nelle piattaforme ecologiche, la loro trasformazione in prodotti semilavorati - a condizione che il risultato della lavorazione resti sempre qualificabile come rifiuto - e la successiva cessione del prodotto semilavorato sono operazioni alle quali si applica il regime IVA della inversione contabile, previsto nell’articolo 74, D.P.R. n. 633/4972. Sono le importanti precisazioni contenute nella **circolare dell’Agenzia delle Entrate 12 maggio 2008, n. 43/E**, nella quale si precisa, inoltre, che eventuali comportamenti difformi adottati in passato dagli operatori del settore non potranno essere sanzionati, né potranno dare luogo all’applicazione degli interessi, in conformità al disposto dell’articolo 10, legge n. 212/2000.

I riferimenti normativi. Le operazioni del ciclo di gestione dei rifiuti rientrano nell’ambito applicativo dell’aliquota IVA ridotta del 10%, ai sensi del punto 127-*sexiesdecies* della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972. A questo proposito, la circolare ribadisce che i riferimenti ivi contenuti alla disciplina recata nel D.Lgs. n. 22/1997 devono oggi intendersi aggiornati alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) e s.m.i. Ai sensi dell’articolo 74, D.P.R. n. 633/1972, inoltre, la cessione di scarti e rottami è soggetta al “*reverse charge*”. Questo comporta che l’operazione deve essere fatturata dal cedente senza applicazione dell’IVA; l’acquirente deve, invece, integrare la fattura, con l’indicazione dell’IVA e registrare la stessa sia tra gli acquisti che tra le vendite. Nello stesso articolo 74, si precisa che questo regime opera anche se gli scarti sono stati assoggettati a operazioni di ripulitura e di trattamento, al fine di agevolarne l’utilizzazione, alla precisa condizione che non sia modificata la natura di rifiuto della sostanza oggetto di trattamento. Nella pratica attuazione di questa disciplina sono sorte molteplici questioni interpretative, non sempre risolte con chiarezza dall’Amministrazione finanziaria. Da qui l’esigenza di nuove indicazioni, destinate a mettere ordine nella intricata materia della regolamentazione IVA nel settore dei rifiuti.

L’ambito dell’aliquota ridotta. Riprendendo quanto già osservato in precedenti occasioni, la circolare n. 43/2008 afferma che sono soggette all’aliquota IVA del 10%: a) le attività di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti, fino al deposito del materiale nella piattaforma ecologica; b) le lavorazioni sui rifiuti depositati nella piattaforma, volte a facilitarne il recupero; c) le operazioni connesse al riutilizzo degli scarti, finalizzate al recupero energetico degli stessi.

Il reverse charge. Il documento di prassi ritiene senz’altro applicabile la speciale disciplina dell’inversione contabile: a) alle cessioni sia di rottami nuovi (scarti di lavorazione) sia di rottami vecchi (provenienti dalla raccolta dei rifiuti); b) in via generale, alle lavorazioni degli scarti eseguite per trasformare le sostanze in materie prime secondarie (ad esempio, i cosiddetti “pronto al forno” che derivano dalla lavorazione dei rottami di ferro e di vetro). Ciò, sempre a condizione che il prodotto così ottenuto non sia più utilizzabile, senza ulteriori lavorazioni. Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, il “pronto al forno” è sempre un rifiuto, fino alla sua utilizzazione, attraverso la rifusione. A questa conclusione, la circolare n. 43/2008 giunge sulla scorta del criterio di diritto generale ricavabile dall’articolo 16, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, a mente del quale, per evitare distorsioni nel mercato, le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione di beni sono soggette alla medesima aliquota applicabile in caso di cessione dei beni medesimi. La novità consiste, quindi, nella circostanza che questo parallelismo con la cessione dei beni viene fatto valere anche ai fini del *reverse charge*, e non solo ai fini della individuazione dell’aliquota IVA; c) alla cessione del prodotto semilavorato ottenuto dalle lavorazioni; d) alle operazioni accessorie, quali il trasporto reso direttamente dal cedente ovvero per suo conto.

Gli effetti per il progresso. La parte finale della circolare è molto importante per i contribuenti. Si prevede infatti che eventuali comportamenti tenuti in passato, non conformi alle indicazioni della circolare n. 43/2008, non potranno essere sanzionati, né potranno generare l’applicazione degli interessi, in attuazione del disposto dell’articolo 10, comma 2, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti dei contribuenti).

Il testo integrale della circolare n. 43/2008 è disponibile nella sezione “*Documentazione integrativa*” del sito **www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com**.

5) Si veda l’opinione di Filippo Bernocchi, delegato di ANCI alle Politiche per l’Ambiente, in www.anci.it.



LEGISLAZIONE

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008

Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

In Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2008, n. 99

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(omissis)

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Art. 2

Autorizzazioni e iscrizioni

1. La realizzazione dei centri di raccolta di cui all'art. 1 è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

2. I centri di raccolta di cui all'art. 1 sono allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. I centri di raccolta costituiti unicamente da cassoni scarrabili destinati a ricevere rifiuti non pericolosi di provenienza domestica rispettano solo i requisiti di cui ai punti: 1.1, 2.1, 2.2 punti b), d) ed e), 2.3, 3.1 punto a), 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.4, 5.9, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4 e 7 dell'allegato I.

4. Il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

5. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 4, il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali stabilisce con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione della idoneità tecnica sulla base delle disposizioni di cui all'allegato I, nonché della capacità finanziaria. I soggetti gestori di centri di raccolta che sono già iscritti all'Albo gestori ambientali nella Categoria 1 integrano l'iscrizione alla Categoria stessa per l'attività «Gestione dei centri di raccolta» e non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie.

6. L'iscrizione di cui al comma 4 è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, e successive modifiche relativamente alla categoria «raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati».

7. I centri di raccolta di cui all'art. 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali di cui al comma 5.

8. I centri di raccolta di cui all'art. 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati ai sensi degli articoli 208 o 210 del decreto legislativo n. 152 del 2006 possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa. ●



ALLEGATO I

REQUISITI TECNICO GESTIONALI RELATIVI AL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Ubicazione del centro di raccolta

1.1 Il centro di raccolta deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti.

1.2 Il sito prescelto deve avere viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento.

2. Requisiti del centro di raccolta

2.1 Il centro di raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.

Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

2.2 Il centro di raccolta deve essere dotato di:

- a. adeguata viabilità interna;
- b. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
- c. idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
- d. recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
- e. adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo.

2.3 All'esterno dell'area dell'impianto devono essere previsti sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzii le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento.

2.4 Deve essere redatto un piano di ripristino a chiusura dell'impianto al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

3. Struttura del centro

3.1 Il centro di raccolta deve essere strutturato prevedendo:

- a. zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate. Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti;
- b. zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore;



3.2 Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

4. Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta

4.1 I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.

4.2 Potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti:

1. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
2. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
3. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
4. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
5. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)
6. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
7. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
8. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
9. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
10. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
11. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
12. solventi (codice CER 20 01 13*)
13. acidi (codice CER 20 01 14*)
14. sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)
15. prodotti fotochimici (20 01 17*)
16. pesticidi (CER 20 01 19*)
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
19. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)
22. detersivi contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)
23. detersivi diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30)
24. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
25. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33*, 20 01 34)
26. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)
27. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
28. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
29. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
30. ingombranti (codice CER 20 03 07)
31. cartucce toner esaurite (20 03 99)
32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.



4.3 Il centro deve garantire:

- a. la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti.
- b. la sorveglianza durante le ore di apertura.

5. Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta

5.1 Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.

5.2 Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.

5.3 Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

5.4 I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

5.5 I rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

5.6 Il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/1992 e succ. mod., e al DM 392/1996.

5.7 Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.

5.8 I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici.

5.9 La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura.

5.10 I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

5.11 È necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del DM 185/2007.



5.12 I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

6. Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta

6.1 All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

6.2 Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere:

- a. scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno
- b. assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili
- c. mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.

6.3 Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.

6.4 Il centro di raccolta deve essere disinfestato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro.

6.5 Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa, attraverso la compilazione di uno schedario numerato progressivamente conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib, in cui devono essere indicati a cura degli addetti al centro di raccolta i quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti conferiti al centro ed i quantitativi di quelli inviati a recupero o smaltimento.

7. Durata del deposito

7.1 La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a due mesi.

7.2 La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.



ALLEGATO Ia

SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA

	Numero	
	Data	
Centro di raccolta		
Sito in		
Via e numero civico		
CAP		
Telefono		
Fax		

Descrizione tipologia di rifiuto.....

Codice dell'Elenco dei rifiuti.....

Ricevuto da utenza

Domestica

Non domestica

Nome Cognome / Azienda*.....

Codice Fiscale / Partita IVA*.....

Targa del mezzo che conferisce*.....

* Da compilarsi solo per i rifiuti di provenienza non domestica
e che rientrano tra le tipologie assimilate ai rifiuti urbani
sulla base dei Regolamenti comunali

Quantitativo conferito al centro di raccolta Unità di misura.....

Firma dell'addetto al centro di raccolta

.....

**ALLEGATO Ib****SCHEMA RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO/SMALTIMENTO DAL CENTRO DI RACCOLTA**

	Numero	
	Data	
Centro di raccolta		
Sito in		
Via e numero civico		
CAP		
Telefono		
Fax		

Descrizione tipologia di rifiuto.....

Codice dell'Elenco dei rifiuti.....

Quantitativo avviati a recupero/smaltimento.....Unità di misura.....

Firma dell'addetto al centro di raccolta

.....